

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del 4 maggio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 ottobre 1998¹ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 9, 14 capoverso 7, 16, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2, 36a capoverso 2, 46 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque (LPaC),

Art. 2 cpv. 1 lett. h

¹ La presente ordinanza regola:

- h. la prevenzione e la rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque;

Art. 3 cpv. 2 lett. b, nonché 3 lett. b e c

² Se le acque di scarico vengono lasciate infiltrare, l'autorità considera anche se:

- b. le acque di scarico vengano sufficientemente depurate nel suolo;

³ In linea di principio, l'acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non inquinata se proviene:

- b. da strade, sentieri e piazzali sui quali non vengono scaricate, lavorate e depositate ingenti quantità di sostanze suscettibili di inquinare le acque e, in caso di infiltrazione, se viene sufficientemente depurata nel suolo; nel valutare se le quantità di sostanze siano ingenti, bisogna tenere conto del rischio di incidenti;
- c. da strade ferrate per le quali è garantito che si rinuncerà a lungo termine all'impiego di prodotti fitosanitari o, in caso di infiltrazione, se i prodotti fitosanitari sono sufficientemente trattenuti e degradati da uno strato di terreno biologicamente attivo.

¹ RS 814.201

² RS 814.20

Art. 33a Potenziale ecologico

Nel determinare il potenziale ecologico delle acque si devono considerare:

- a. l'importanza ecologica delle acque allo stato attuale;
- b. la probabile importanza ecologica delle acque dopo aver rimosso, nei limiti di costi proporzionati, gli effetti pregiudizievoli causati dall'uomo.

*Titolo prima dell'art. 41a***Capitolo 7:****Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque****Sezione 1: Spazio riservato alle acque e rivitalizzazione delle acque***Art. 41a* Spazio riservato ai corsi d'acqua

¹ Nei biotopi d'importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, nelle riserve d'importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d'importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

- a. 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro;
- b. 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
- c. la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.

² Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

- a. 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
- b. 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.

³ La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire:

- a. la protezione contro le piene;
- b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
- c. gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- d. l'utilizzazione delle acque.

⁴ Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.

⁵ Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

- a. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
- b. sono messe in galleria; oppure
- c. sono artificiali.

Art. 41b Spazio riservato alle acque stagnanti

¹ La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri, misurati a partire dalla linea di sponda.

² La larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 1 deve essere aumentata qualora ciò fosse necessario per garantire:

- a. la protezione contro le piene;
- b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
- c. interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio;
- d. l'utilizzazione delle acque.

³ Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.

⁴ Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

- a. si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
- b. hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari; oppure
- c. sono artificiali.

Art. 41c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque

¹ Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, l'autorità può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.

² Gli impianti realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.

³ Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

⁴ Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.

⁵ Sono ammesse misure contro l'erosione naturale delle sponde dei corsi d'acqua soltanto se sono necessarie per la protezione contro le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile.

⁶ Non si applicano:

- a. i copoversi 1-5 alla parte dello spazio riservato alle acque destinata esclusivamente a garantire l'utilizzazione delle acque;
- b. i copoversi 3 e 4 allo spazio riservato alle acque di corsi d'acqua messi in galleria.

Art. 41d Pianificazione di rivitalizzazioni

¹ I Cantoni elaborano le basi necessarie per la pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque. Queste basi contengono in particolare dati riguardanti:

- a. lo stato ecomorfologico delle acque;
- b. gli impianti situati nello spazio riservato alle acque;
- c. il potenziale ecologico e l'importanza paesaggistica delle acque.

² Nell'ambito di una pianificazione per un periodo di 20 anni, i Cantoni definiscono i tratti d'acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e i termini per l'attuazione delle stesse e, se necessario, coordinano la pianificazione con i Cantoni limitrofi. Va data la precedenza alle rivitalizzazioni i cui benefici:

- a. sono considerevoli per la natura e il paesaggio;
- b. sono considerevoli rispetto ai costi prevedibili;
- c. sono potenziati dall'interazione con altre misure di tutela dei biotopi naturali o di protezione contro le piene.

³ I Cantoni adottano la pianificazione di cui al capoverso 2 entro il 31 dicembre 2014 per i corsi d'acqua ed entro il 31 dicembre 2018 per le acque stagnanti. Un anno prima dell'adozione, la sottopongono all'UFAM per parere.

⁴ I Cantoni rinnovano ogni 12 anni per un periodo di 20 anni la pianificazione di cui al capoverso 2 e un anno prima dell'adozione la sottopongono all'UFAM per parere.

Sezione 2: Deflussi discontinui

Art. 41e Pregiudizio sensibile arrecato dai deflussi discontinui

Un pregiudizio arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi naturali è considerato sensibile quando:

- a. la portata durante l'ondata di piena artificiale supera di almeno 1,5 volte la portata ridotta; e
- b. la quantità, la composizione e la varietà delle biocenosi vegetali e animali consoni al luogo sono modificate in modo pregiudizievole, in particolare per l'occorrenza periodica e non riconducibile a cause naturali di fenomeni quali l'arenamento di pesci, la distruzione di luoghi di fregola, il convogliamento di animali acquatici, le formazioni di intorbidimenti o le variazioni inammissibili della temperatura dell'acqua.

Art. 41f Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui

¹ I Cantoni presentano all'UFAM, secondo la procedura descritta nell'allegato 4a numero 2, una pianificazione delle misure di risanamento delle centrali idroelettriche che provocano deflussi discontinui.

² I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l'accesso all'autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:

- a. le coordinate e la denominazione delle singole parti dell'impianto;
- b. le portate del corso d'acqua in questione con valori misurati a intervalli di 15 minuti al massimo (idrogramma) durante gli ultimi cinque anni; in assenza di tali valori di misurazione, l'idrogramma può essere calcolato in base a dati relativi alla produzione della centrale e alla portata del corso d'acqua;
- c. le misure attuate e pianificate per ridurre le conseguenze dei deflussi discontinui;
- d. i risultati delle indagini condotte sulle conseguenze dei deflussi discontinui;
- e. le previste modifiche edili e d'esercizio dell'impianto.

Art. 41g Misure di risanamento dei deflussi discontinui

¹ Sulla base della pianificazione delle misure, l'autorità cantonale dispone i risanamenti dei deflussi discontinui e impone ai detentori di centrali idroelettriche di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell'attuazione della pianificazione.

² Prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento, l'autorità consulta l'UFAM. In vista della domanda di cui all'articolo 17d capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998⁴ (OEn), l'UFAM verifica l'adempimento dei requisiti di cui all'appendice 1.7 numero 2 OEn.

³ Su richiesta dell'autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l'efficacia delle misure adottate.

Titolo prima dell'art. 42

Sezione 3: Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione

Art. 42, rubrica

Abrogata

Titolo prima dell'art. 42a

Sezione 4: Bilancio in materiale detritico

Art. 42a Prejudizio sensibile arrecato da una modifica del bilancio in materiale detritico

Un pregiudizio arrecato dalla modifica del bilancio in materiale detritico alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi è considerato sensibile quando le strutture o la dinamica morfologiche delle acque sono alterate in modo pregiudizievole da impianti quali centrali idroelettriche, prelievi di ghiaia, piazze di deposito o opere di sistemazione dei corsi d'acqua.

Art. 42b Pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico

¹ I Cantoni presentano all'UFAM, secondo la procedura descritta nell'allegato 4a numero 3, una pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico.

² I detentori di impianti devono consentire l'accesso all'autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:

- a. le coordinate e la denominazione degli impianti e, per le centrali idroelettriche, delle singole parti;
- b. la gestione del materiale detritico;
- c. le misure attuate e pianificate per migliorare il bilancio in materiale detritico;
- d. i risultati delle indagini condotte sul bilancio in materiale detritico;
- e. le previste modifiche edili e d'esercizio dell'impianto.

Art. 42c Misure di risanamento del bilancio in materiale detritico

¹ Per gli impianti che secondo la pianificazione richiedono l'adozione di misure di risanamento del bilancio in materiale detritico, i Cantoni elaborano uno studio sulla tipologia e sull'entità delle misure necessarie.

² Sulla base dello studio di cui al capoverso 1, l'autorità cantonale ordina i risanamenti da attuare. Nel caso delle centrali idroelettriche, il materiale detritico deve essere fatto transitare nella misura del possibile attraverso l'impianto.

³ Prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento di centrali idroelettriche, l'autorità consulta l'UFAM. In vista della domanda di cui all'articolo 17d capoverso 1 OEn⁵, l'UFAM verifica l'adempimento dei requisiti di cui all'appendice 1.7 numero 2 OEn.

⁴ Su richiesta dell'autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l'efficacia delle misure adottate.

*Titolo prima dell'art. 44***Sezione 5: Acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee***Art. 44, rubrica*

Abrogata

Art. 46, rubrica, cpv. 1 e 1bis

Coordinamento

¹ Se necessario, i Cantoni provvedono affinché le misure di cui alla presente ordinanza siano coordinate tra di loro e con provvedimenti di altri settori. Provvedono inoltre al coordinamento delle misure con i Cantoni limitrofi.

^{1bis} Nell'allestimento dei piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni tengono conto delle pianificazioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 49 cpv. 2

² I Cantoni informano sullo stato e sulla protezione delle acque nel loro territorio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate e la relativa efficacia nonché sui luoghi di balneazione che non adempiono le condizioni richieste per la balneazione (all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. e).

Art. 54a Pianificazione di misure di rivitalizzazione

¹ L'ammontare delle indennità globali per la pianificazione di misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in base alla lunghezza dei corsi d'acqua e delle rive di acque stagnanti incluse nella pianificazione.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

Art. 54b Attuazione di misure di rivitalizzazione

¹ L'ammontare delle indennità globali per le misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62*b* cpv. 1 LPAc) è stabilito in funzione:

- a. della lunghezza del tratto che viene rivitalizzato o reso maggiormente accessibile mediante la rimozione di ostacoli;
- b. della larghezza del fondo dell'alveo;
- c. della larghezza dello spazio riservato alle acque del tratto che viene rivitalizzato;
- d. dei benefici della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili;
- e. dei benefici della rivitalizzazione per le attività di svago;
- f. della qualità delle misure.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Le indennità possono essere concesse nel singolo caso se le misure:

- a. costano più di 5 milioni di franchi;
- b. interessano più di un Cantone o riguardano acque confinarie nazionali;
- c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d. richiedono, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale a causa delle alternative possibili o per altri motivi; oppure
- e. non erano prevedibili.

⁴ Il contributo ai costi computabili delle misure di cui al capoverso 3 è compreso tra il 35 e l'80 per cento ed è definito in base ai criteri di cui al capoverso 1.

⁵ Le indennità per le rivitalizzazioni sono concesse esclusivamente se il Cantone interessato ha elaborato una pianificazione delle rivitalizzazioni conforme ai requisiti definiti nell'articolo 41*d*.

⁶ Le indennità di cui all'articolo 62*b* capoverso 1 LPAc non sono concesse per le misure che risultano necessarie in applicazione dell'articolo 4 della legge federale del 21 giugno 1991⁶ sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

⁶ RS 721.100

Art. 58 Costi computabili

¹ Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano anche i costi per gli impianti pilota e, nel caso di rivitalizzazioni di acque, i costi per l'acquisto del terreno necessario.

² Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte.

Art. 60 cpv. 1 lett. a e 3

¹ La stipula dell'accordo programmatico compete:

- a. all'UFAM per le indennità destinate agli impianti per le acque di scarico, nonché alla pianificazione e all'attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque;

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata di:

- a. sei anni, di norma, per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall'agricoltura;
- b. quattro anni per le indennità destinate ad altre misure.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011

¹ I Cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque conformemente agli articoli 41a e 41b.

² Finché lo spazio riservato alle acque non è determinato, le prescrizioni per gli impianti di cui all'articolo 41c capoversi 1 e 2 si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:

- a. 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;
- b. 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
- c. 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari.

³ Invece dei criteri di cui all'articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2015 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure.

⁴ L'articolo 54b capoverso 5 non si applica alle rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2015.

II

¹ L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa (allegato della modifica dell'OPAc).

² Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4a conformemente alla versione qui annessa (allegato della modifica dell'OPAc).

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2011.

4 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato della modifica dell'OPAc
(cifra II)*

*Allegato 4
(art. 29 e 31)*

Pianificazione della protezione delle acque

N. 221 cpv. 1 lett. c

¹ Nella zona S3 non sono ammessi:

- c. l'infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo;

Allegato 4a
(art. 41f e 42b)

Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico

1 Definizione

Sussistono circostanze particolari in particolare se:

- a. più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensibile, e
- b. non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singolo impianto abbia contribuito al pregiudizio sensibile.

2 Fasi di pianificazione nel risanamento dei deflussi discontinui

¹ Entro il 30 giugno 2013, i Cantoni presentano all'UFAM un rapporto intermedio contenente:

- a. per ogni bacino imbrifero, un elenco delle centrali idroelettriche esistenti che possono provocare variazioni del deflusso (centrali ad accumulazione e centrali idroelettriche ad acqua fluente);
- b. dati indicanti quali centrali idroelettriche, e in quali tratti, pregiudicano in maniera sensibile la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi a causa dei deflussi discontinui;
- c. una valutazione del potenziale ecologico dei tratti di corsi d'acqua pregiudicati in maniera sensibile e del grado di gravità del pregiudizio;
- d. per ogni centrale idroelettrica che a causa dei deflussi discontinui pregiudica in maniera sensibile la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi: le possibili misure di risanamento, una loro valutazione e la definizione delle misure che devono essere presumibilmente adottate nonché dati riguardanti il coordinamento di siffatte misure all'interno del bacino imbrifero;
- e. per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento di cui alla lettera d che dovranno presumibilmente essere adottate: il termine entro il quale i dati di cui alla lettera d saranno presentati all'UFAM.

² Entro il 31 dicembre 2014, i Cantoni presentano all'UFAM la pianificazione definitiva contenente:

- a. un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio sensibile arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi, con indicazione delle misure di risanamento da adottare nonché dei termini entro cui devono

essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell'urgenza del risanamento;

- b. dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
- c. per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e all'occorrenza quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze.

3 Fasi di pianificazione nel risanamento del bilancio in materiale detritico

¹ Entro il 31 dicembre 2013 i Cantoni presentano all'UFAM un rapporto intermedio contenente:

- a. la designazione dei tratti di corsi d'acqua in cui la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi, il regime delle acque sotterranee o la protezione contro le piene sono pregiudicati in maniera sensibile da una modifica del bilancio in materiale detritico;
- b. una valutazione del potenziale ecologico dei tratti di corsi d'acqua pregiudicati in maniera sensibile e del grado di pregiudizio;
- c. un elenco di tutte le centrali idroelettriche situate lungo i tratti di corsi d'acqua pregiudicati in maniera sensibile come pure degli altri impianti che arrecano un pregiudizio sensibile ai tratti di cui alla lettera a;
- d. un elenco degli impianti i cui detentori sono presumibilmente tenuti ad adottare misure di risanamento, con dati riguardanti la fattibilità delle misure di risanamento e il coordinamento delle stesse nel bacino imbrifero.

² Entro il 31 dicembre 2014, i Cantoni presentano all'UFAM la pianificazione definitiva contenente:

- a. un elenco degli impianti i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio sensibile alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee o alla protezione contro le piene arrecato da una modifica del bilancio in materiale detritico, con indicazione dei termini entro cui devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell'urgenza del risanamento;
- b. informazioni su come nel risanamento del bilancio in materiale detritico si tenga conto di altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene;
- c. per gli impianti nei quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire se occorra adottare misure di risanamento: il termine entro cui il Cantone stabilisce se, e all'occorrenza entro quando, le misure di risanamento devono essere pianificate e attuate.

*Allegato
(cifra III)*

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 2 novembre 1994⁷ sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 1, 4 capoverso 1, 6, 7 capoverso 1, 8 capoverso 3, 9 capoverso 1, 10 capoverso 1, 11 capoversi 1, 2 e 3 e 20 lettera c, nonché nei titoli prima degli articoli 4 e 9, le espressioni «indennità e aiuti finanziari», «indennità o aiuti finanziari», «indennità o aiuto finanziario» e «aiuti finanziari o indennità» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, con il termine «indennità».

Art. 3

Abrogato

Art. 20 lett. a

L'Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di:

- a. esigenze e misure per la protezione contro le piene;

Art. 21 cpv. 2 e 3

² Abrogato

³ Nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 1991⁸ sulla protezione delle acque.

⁷ RS 721.100.1

⁸ RS 814.20

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁹ sull'energia (OEn)

Titolo prima dell'art. 12

Capitolo 4: Promozione, garanzie contro i rischi e indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche

Titolo prima dell'art. 17d

Sezione 2b: Indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche

Art. 17d Procedura

¹ Il detentore di una centrale idroelettrica può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991¹⁰ sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991¹¹ sulla pesca (LFSP). Tale domanda va inoltrata prima di iniziare i lavori o procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LF del 5 ott. 1990¹² sui sussidi, LSu). I requisiti della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 1.

² L'autorità cantonale inoltra all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) la domanda corredata del proprio parere. L'UFAM elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa alla concessione e all'ammontare probabile dell'indennizzo. I criteri per la valutazione della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numeri 2 e 3.

³ Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centrale idroelettrica se verrà concesso un indennizzo e la probabile entità dello stesso.

⁴ Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazionale di rete elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all'ordine di inoltro delle domande all'autorità cantonale.

⁵ Una volta attuate le misure, il detentore della centrale idroelettrica trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti. In caso di misure onerose può trasmettere il riepilogo dopo il completamento di parte di esse. I costi computabili sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 3.

⁶ L'autorità cantonale esamina il riepilogo dei costi sostenuti ai fini del loro computo e lo inoltra all'UFAM corredata del proprio parere. L'UFAM verifica il riepilogo dei

⁹ RS 730.01

¹⁰ RS 814.20

¹¹ RS 923.0

¹² RS 616.1

costi ed elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa all'ammontare dell'indennizzo.

⁷ Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centrale idroelettrica l'ammontare dell'indennizzo che gli verrà corrisposto, stabilito sulla base dei costi computabili.

⁸ Per il resto si applica il capitolo 3 LSu.

Art. 17e Supplemento per l'indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche

¹ Il supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera d della legge è pari a 0,1 cent./kWh. Previa deduzione dei costi di esecuzione, il provento del supplemento è utilizzato per finanziare l'indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche.

² La società nazionale di rete riscuote almeno trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.

³ Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie accreditate disponibili sul conto devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2011

Il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione di cui all'articolo 17e è riscosso a partire dal 2012.

Appendici

¹ L'appendice 1.1 è modificata secondo la versione qui annessa (allegato della modifica dell'OEn).

² Alla presente ordinanza è aggiunta una nuova appendice 1.7 conformemente alla versione qui annessa (allegato della modifica dell'OEn).

Allegato della modifica dell'OEn

Appendice 1.1

(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 1.2 e 3.4, testo introduttivo

- 1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
- 1.2.1 Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b se:
- rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006, aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento; oppure
 - è stato disattivato precedentemente al 1° gennaio 2006 e alla riattivazione aumenta la produzione di elettricità almeno del 10 per cento rispetto agli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti la disattivazione.
- 1.2.2 Le misure di cui all'articolo 83a LPac¹³ o all'articolo 10 LFSP¹⁴ non sono considerate nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 3a lettera a.
- 3.4 Bonus per le opere idrauliche: se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L'Ufficio federale stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC o all'articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.
- Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto a questo bonus.

¹³ RS 814.20

¹⁴ RS 923.0

Appendice 1.7
(art. 17d)**Indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche****1 Requisiti della domanda**

La domanda deve contenere:

- a. il nome del richiedente;
- b. i Cantoni e i Comuni interessati;
- c. le informazioni sull'obiettivo del risanamento nonché il tipo, l'entità e l'ubicazione delle misure;
- d. i dati sull'economicità delle misure;
- e. i termini previsti per l'inizio e la conclusione dell'attuazione delle misure;
- f. i presumibili costi computabili delle misure;
- g. informazioni sull'inoltro di domande di pagamenti concernenti parti già concluse delle misure come pure sulla data e sull'ammontare previsti per tali pagamenti;
- h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dissodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d'acqua.

2 Criteri di valutazione delle domande

L'autorità cantonale competente e l'UFAM valutano le domande in relazione ai seguenti aspetti:

- a. adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39a e 43a LPac¹⁵ nonché 10 LFSP¹⁶;
- b. economicità delle misure.

¹⁵ RS 814.20

¹⁶ RS 923.0

3 Costi computabili

- 3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi correlati alle seguenti misure:
- a. pianificazione e realizzazione di impianti pilota;
 - b. acquisizione di terreni;
 - c. pianificazione ed esecuzione delle misure, in particolare la realizzazione degli impianti necessari;
 - d. esecuzione del controllo dell'efficacia;
 - e. fino alla scadenza delle concessione: dotazione di acqua necessaria per l'esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale secondo l'articolo 80 LPAc.
- 3.2 Non sono computabili segnatamente:
- a. le tasse e le imposte;
 - b. i costi di manutenzione degli impianti;
 - c. i premi assicurativi;
 - d. i gettoni di presenza e i rimborsi spese;
 - e. le spese di avvocato, processuali e notarili;
 - f. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al detentore della centrale idroelettrica.
- 3.3 Il Dipartimento disciplina le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio.

3. Ordinanza del 24 novembre 1993¹⁷ concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Ingresso

visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 1, 6 capoverso 3 e 21 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1991¹⁸ sulla pesca (legge);
visto l'articolo 33 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁹ sulla protezione degli animali;
visto l'articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966²⁰ sulle epizootie;
visto l'articolo 29f capoverso 2 lettere c e d della legge del 7 ottobre 1983²¹ sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 47 della legge del 24 gennaio 1991²² sulla protezione delle acque (LPAC);
in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979²³ relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna);
in esecuzione della Convenzione del 12 aprile 1999²⁴ sulla protezione del Reno,

Art. 1 cpv. 1

¹ Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:

	Settimane
Trota (<i>Salmo trutta</i> , tutte le sottospecie)	
– in acque correnti e in bacini d'accumulazione	16
– in acque stagnanti	12
Salmerino alpino (<i>Salvelinus umbla</i>)	8
Coregone (<i>Coregonus</i> spp.)	6
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	10
Alborella (<i>Alburnus arborella</i>)	4
Gamberi indigeni (<i>Reptantia</i>)	40

¹⁷ RS 923.01

¹⁸ RS 923.0

¹⁹ RS 455

²⁰ RS 916.40

²¹ RS 814.01

²² RS 814.20

²³ RS 0.455

²⁴ RS 0.814.284

Art. 2 cpv. 1

¹ I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:

Trota (<i>Salmo trutta</i> , tutte le sottospecie)	cm
– in specchi d'acqua stagnante di una certa dimensione, ad altitudine inferiore a 800 m	35
– in altre acque	22
	cm
Salmerino alpino (<i>Salvelinus umbla</i>)	22
Coregone (<i>Coregonus</i> spp.)	25
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	28
Gambero europeo o dai piedi rossi (<i>Astacus astacus</i>)	12
Gambero di fiume o dai piedi bianchi (<i>Austropotamobius pallipes</i>)	9
Gambero di torrente (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	9

*Titolo prima dell'art. 9b***Sezione 2b:****Misure per la protezione dei biotopi concernenti impianti esistenti***Art. 9b* Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche

¹ I Cantoni pianificano le misure di cui all'articolo 10 della legge conformemente alle disposizioni dell'articolo 83b LPAC.

² Presentano all'Ufficio federale una pianificazione delle misure secondo la procedura descritta nell'allegato 4.

³ I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l'accesso all'autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:

- a. le parti dell'impianto che incidono sui biotopi della fauna acquatica;
- b. l'esercizio degli impianti, qualora incida sui biotopi della fauna acquatica;
- c. le misure di protezione dei biotopi della fauna acquatica attuate e pianificate, corredate di dati sulla loro efficacia;
- d. le previste modifiche edili e d'esercizio dell'impianto.

Art. 9c Attuazione delle misure concernenti centrali idroelettriche

¹ Sulla base della pianificazione, l'autorità cantonale dispone le misure di cui all'articolo 10 della legge. Essa può imporre ai detentori delle centrali idroelettriche, la cui pianificazione non contiene ancora informazioni sufficienti sulle misure di risanamento, di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell'attuazione della pianificazione.

² Per le centrali idroelettriche le cui misure di risanamento non hanno potuto ancora essere stabilite in via definitiva nella pianificazione, l'autorità consulta l'Ufficio federale prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento. In vista della domanda di cui all'articolo 17*d* capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²⁵ sull'energia (OEn), l'Ufficio federale verifica l'adempimento dei requisiti di cui all'appendice 1.7 numero 2 OEn.

³ Su richiesta dell'autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l'efficacia delle misure adottate.

⁴ I Cantoni si adoperano affinché le misure di cui all'articolo 10 della legge vengano attuate entro il 31 dicembre 2030.

Art. 17a, rubrica

Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione

Art. 17b Informazione

¹ L'Ufficio federale informa e pubblica rapporti sull'importanza e sullo stato delle acque ittiche nonché sulla gestione e sulla minaccia delle popolazioni di pesci e gamberi se sussiste un interesse nazionale. I Cantoni gli mettono a disposizione i dati necessari.

² I Cantoni informano sull'importanza e sullo stato delle acque ittiche sul loro territorio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate a favore dei pesci e dei gamberi e sulla relativa efficacia.

Allegati

¹ Gli allegati da 1 a 3 sono sostituiti dalle versioni qui annesse (allegato della modifica dell'OLFP).

² Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 conformemente alla versione qui annessa (allegato della modifica dell'OLFP).

Allegato della modifica dell'OLFP

Allegato 1
(art. 2a, 5, 5b, 6–8)

Specie indigene di pesci e di gamberi

Nome italiano/locale	Nome scientifico	Bacini imbriferi naturalia	Grado di protezione ^b
Acipenseridae:			
Storione comune	<i>Acipenser sturio</i>	Alto Reno	0, S
Anguillidae:			
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	3
Blenniidae:			
Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>	Ticino	4, E
Clupeidae:			
Agone	<i>Alosa agone</i>	Ticino	3, E
Alosa	<i>Alosa alosa</i>	Alto Reno	0, E
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>	Ticino	0, E
Cobitidae:			
Cobite italiano	<i>Cobitis bilineata</i>	Ticino	DI
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	Reno	3, E
Cobite di stagno	<i>Misgurnus fossilis</i>	Reno (Regione di Basilea)	0, E
Coregonidae:			
Coregone (tutti i taxa)	<i>Coregonus spp.</i>	Specifico dei laghi	4, E
Cottidae:			
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Cyprinidae:			
Abramide comune	<i>Abramis brama</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Alburno di fiume	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Inn	3, E
Alburno	<i>Alburnus alburnus</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Alborella	<i>Alburnus arborella</i>	Ticino	2, E
Barbo comune	<i>Barbus barbus</i>	Reno, Rodano, Doubs	4
Barbo canino	<i>Barbus caninus</i>	Ticino	3
Barbo	<i>Barbus plebejus</i>	Ticino	3, E
Blicca	<i>Blicca bjoerkna</i>	Reno	4
Naso	<i>Chondrostoma nasus</i>	Reno	1, E
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	Ticino	1, E
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	3
Gobione	<i>Gobio gobio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	NM
Alburno di Heckel	<i>Leucaspis delineatus</i>	Reno	4, E
Leucisco	<i>Leuciscus leuciscus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	NM
Naso occidentale	<i>Parachondrostoma toxostoma</i>	Doubs	1, E
Sanguinerola italiana	<i>Phoxinus lumaireul</i>	Ticino	DI
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Inn	NM
Rodeo amaro	<i>Rhodeus amarus</i>	Reno	2, E
Triotto	<i>Rutilus aula</i>	Ticino	3
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	Ticino	3, E
Leucisco rosso	<i>Rutilus rutilus</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM

Nome italiano/locale	Nome scientifico	Bacini imbriferi naturali ^a	Grado di protezione ^b
Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Inn	NM
Scardola italiana	<i>Scardinius hesperidicus</i>	Ticino	DI
Cavedano	<i>Squalius cephalus</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Cavedano italiano	<i>Squalius squalus</i>	Ticino	DI
Strigione	<i>Telestes muticellus</i>	Ticino	3, E
Vairone	<i>Telestes souffia</i>	Reno, Rodano, Doubs	3, E
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Esocidae:			
Luccio	<i>Esox lucius</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Gadidae:			
Bottatrice	<i>Lota lota</i>	Reno, Rodano, Ticino	NM
Gasterosteidae:			
Spinarello	<i>Gasterosteus gymnurus</i>	Reno (Regione di Basilea)	4
Gobiidae:			
Ghiozzo	<i>Padogobius bonelli</i>	Ticino	2, E
Nemacheilidae:			
Cobite barbatello	<i>Barbatula barbatula</i>	Reno, Rodano, Doubs, Inn	NM
Percidae:			
Acerina	<i>Gymnocephalus cernua</i>	Reno, Rodano	NM
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Apron	<i>Zingel asper</i>	Doubs	1, S
Petromyzontidae:			
Lampreda di fiume	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Alto Reno	0, E
Lampreda comune	<i>Lampetra planeri</i>	Reno, Doubs	2, E
Piccola lampreda	<i>Lampetra zanandreae</i>	Ticino	DI, E
Salmonidae:			
Salmone del Danubio	<i>Hucho hucho</i>	Inn	0, E
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Alto Reno	0, E
Trota adriatica	<i>Salmo trutta cenerinus</i>	Ticino	DI
Trota di ruscello	<i>Salmo trutta fario</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Trota di lago	<i>Salmo trutta lacustris</i>	Specifico dei laghi	2
Trota marmorata	<i>Salmo trutta marmoratus</i>	Ticino	1
Truite zébrée	<i>Salmo trutta rhodanensis</i>	Doubs	DI
Trota di mare	<i>Salmo trutta trutta</i>	Alto Reno	0
Salmerino jaunet	<i>Salvelinus neocomensis</i>	Lago di Neuchâtel	0
Tiefseesaibling	<i>Salvelinus profundus</i>	Lago di Costanza	DI
Salmerino alpino	<i>Salvelinus umbla</i>	Specifico dei laghi	3
Temolo	<i>Thymallus thymallus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	3, E
Siluridae:			
Siluro	<i>Silurus glanis</i>	Alto Reno, Aare, laghi del Giura, Lago di Costanza	4, E
Astacidae:			
Gambero europeo o gambero dai piedi rossi	<i>Astacus astacus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Inn	3, E

Nome italiano/locale	Nome scientifico	Bacini imbriferi naturalia	Grado di protezione ^b
Gambero di fiume o gambero dai piedi bianchi	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	2, E
Gambero di torrente	<i>Austropotamobius torrentium</i>	Reno	2, E

^a Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell'Adda e dell'Adige non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino».

^b Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, DI = dati insufficienti, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna.

Allegato 2
(art. 7 e 8)

Pesci per i quali non è necessaria l'autorizzazione per l'immissione, se il loro luogo d'immissione si trova all'interno della regione di immissione autorizzata

Nome italiano	Nome scientifico	Regione di immissione autorizzata
Trota iridea	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d'accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme artificiali appositamente allestite per la pesca
Trota di lago canadese	<i>Salvelinus namaycush</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e bacini d'accumulazione alpini
Salmerino di fonte	<i>Salvelinus fontinalis</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune in cui oggi il salmerino è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora
Lucioperca, sandra	<i>Sander lucioperca</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi il lucioperca è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora
Carpa a specchio e varietà d'allevamento simili	<i>Cyprinus carpio</i> (Zuchtformen)	} Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d'acqua artificiali
Carassio	<i>Carassius carassius</i>	
Carassio dorato	<i>Carassius auratus</i>	
Carassio gibelio	<i>Carassius gibelio</i>	
Ido	<i>Leuciscus idus</i> (varietà d'allevamento)	

Allegato 3
(art. 7, 8 e 9a)

Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna

Nome italiano	Nome scientifico
Umbridi	<i>Umbra</i> spp.
Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>
Carpa erbivora	<i>Ctenopharyngodon idella</i>
Carpa argentata	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>
Carpa testa grossa, carpa marmorata	<i>Aristichthys nobilis</i>
Pesce gatto	<i>Ameiurus</i> spp.
Persico sole	<i>Lepomis gibbosus</i>
Persico trota a bocca grande	<i>Micropterus salmoides</i>
Persico trota di Dolomieu	<i>Micropterus dolomieu</i>
Gamberi, senza il gambero europeo, il gambero di fiume e il gambero di torrente	<i>Reptantia</i> senza <i>Astacus astacus</i> , <i>Austropotamobius pallipes</i> e <i>Austropotamobius torrentium</i>

*Allegato 4
(art. 9b)*

Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche esistenti

¹ Entro il 31 dicembre 2012 i Cantoni presentano all'Ufficio federale un rapporto intermedio contenente:

- a. un elenco delle centrali idroelettriche esistenti e dei relativi impianti accessori situati lungo i corsi d'acqua favorevoli allo sviluppo della fauna ittica;
- b. dati riguardanti gli impianti che pregiudicano in maniera rilevante la risalita o la discesa dei pesci;
- c. indicazioni sulla presunta necessità di adottare misure di risanamento in funzione delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi.

² Entro il 31 dicembre 2014 i Cantoni presentano all'Ufficio federale la pianificazione definitiva contenente:

- a. un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure secondo l'articolo 10 della legge, con indicazione delle misure da adottare e dei termini entro cui esse devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell'urgenza del risanamento;
- b. dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento tra di loro nonché con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
- c. per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire in via definitiva le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e, all'occorrenza, quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze. Sussistono circostanze particolari in particolare se più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensibile e se non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singola centrale vi abbia contribuito.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

